

La tutela penale del modello ornamentale nella prospettiva giurisprudenziale

di *Victoria Allegra Boga*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il presupposto del reato: il rispetto della normativa sulla tutela della proprietà intellettuale. – 3. Le differenti condotte criminose e la loro corretta qualificazione giuridica. – 3.1 Tra usurpazione di una privativa industriale e contraffazione. – 3.2 Il bene giuridico tutelato. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

La tutela dei modelli cd. ornamentali costituisce uno dei settori in crescita nel panorama giurisprudenziale. Molti prodotti, proprio per il loro *design*, formano sempre più oggetto di un'utilizzazione commerciale e promozionale capillare, intensa e penetrante.

A fronte di tale considerazione, il seguente contributo intende offrire una panoramica in merito alla tutela giurisprudenziale offerta ai modelli, nonché alla corretta qualificazione giuridica delle condotte che possono avere ad oggetto l'alterazione o la commercializzazione di beni prodotti in violazione della relativa privativa industriale.

Innanzitutto, è opportuno definire l'ambito di tutela del modello: secondo la giurisprudenza, esso ha ad oggetto “*un carattere del prodotto industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne rende esclusiva la fabbricazione ed il commercio*”¹.

L'offensività delle condotte che si avrà modo di analizzare è pertanto particolarmente evidente nel momento in cui si presta attenzione alle somme rilevanti che vengono investite dalle imprese nella elaborazione di modelli, nel *marketing* e nella loro pubblicità. È perciò innegabile che eventuali condotte di contraffazione incidano in modo significativo sullo sviluppo delle aziende in cui il *design* ha una forte individualità innovativa.

Cosciente di tale esigenza economico-sociale, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito l'autonomia della tutela del disegno o modello rispetto alle altre privative industriali, affrancando in particolare il modello dal marchio. A parere della Corte, è ben possibile che il primo sia riprodotto, in violazione della relativa privativa, e quindi illecitamente, “*anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali*

¹ Così, in motivazione, Cass. pen., 15 luglio 2008, n. 37553, Cass. pen., 7 gennaio 2016, n. 22503, Cass. pen., 30 novembre 2016, n. 14812;

*venga contrassegnato*². In altre parole, la rilevanza penale della condotta di riproduzione di un modello contraffatto è scevra da valutazioni in merito all'uso legittimo o meno del contrassegno del marchio di provenienza apposto sul medesimo bene.

2. Il presupposto del reato: il rispetto della normativa sulla tutela della proprietà intellettuale.

Al fine di indagare la corretta qualificazione giuridica della condotta di produzione o messa in commercio di modelli contraffatti, si ritiene opportuno richiamare le diverse fattispecie incriminatrici che il nostro codice pone a tutela delle privative industriali. Si farà quindi riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 473, 474 e 517-ter c.p.³

Il carattere comune di tali fattispecie viene immediatamente in evidenza dalla lettura delle relative disposizioni. Ciascuna disposizione richiede, infatti, la perfetta osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale da parte del titolare del modello, sicché il presupposto della condotta criminosa si rinviene essenzialmente nella validità del modello della cui contraffazione o alterazione si discute.

La giurisprudenza è univoca nel senso di ritenere che sia il giudice penale a dover decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, accertando, quindi, l'integrazione del presupposto del reato stabilito da tali disposizioni⁴. Il giudice, peraltro, da un lato, potrà prendere in considerazione eventuali menzioni di inefficacia parziale nonché decisioni su eventuali domande di nullità dei modelli che, secondo quanto previsto degli articoli 17, paragrafo 1, e 69, paragrafo 3 lettere p), q), r) del Reg. CE n. 2245/2002⁵, devono essere apposte sul relativo certificato di registrazione; dall'altro lato, dovrà verificare l'attuale validità del modello, atteso il termine quinquennale previsto dall'art. 37 d.lgs. 30/2005, prorogabile per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Tanto premesso, si ritiene opportuno richiamare la disciplina europea in tema di registrazione di modelli, in quanto tale tipo di tutela, garantendo la protezione in tutto il territorio dell'Unione Europea, è generalmente preferita rispetto alla

² Cass. pen., 22 giugno 1999, n. 8758;

³ Rimandando ad altra sede per un'approfondita analisi del rapporto tra i reati appena menzionati e l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 c.p. Ci si limita a ricordare che la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico e, non potendosi configurare un rapporto di specialità, possono concorrere tra loro (Cass. pen., sez. un., 9 maggio 2001, n. 23427, Cass. pen., 12 novembre 2004, n. 25186, Cass. pen., 3 ottobre 2012, n. 42934);

⁴ Cass. pen., 17 marzo 2016, n. 31868;

⁵ Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari;

registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la cui portata è limitata al territorio nazionale.

Ai sensi degli artt. 4 e ss. Reg. CE 6/2002⁶ un disegno o modello è protetto se e in quanto possieda due requisiti, quali la novità e il carattere individuale. La giurisprudenza comunitaria ha precisato, tuttavia, che una combinazione di elementi già divulgati è comunque ammessa alla protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia nuova e abbia un carattere individuale⁷. Un esempio potrà chiarire quanto detto. La presenza di notevoli somiglianze tra due borse, in particolare le caratteristiche estetiche e la forma, non preclude il riconoscimento di una tutela della relativa privativa allorché il secondo modello sia caratterizzato da un numero consistente di differenze – nel caso di specie le tasche interne della borsa e la presenza di un elemento rigido delle maniglie – tali da risultare predominanti rispetto alle somiglianze. Questi elementi, infatti, non possono passare inosservati all'occhio del *consumatore informato* durante l'utilizzo del prodotto e, per tali ragioni, sono idonei a conferire un carattere individuale al relativo modello⁸.

Venendo ad una definizione più precisa dei requisiti sopra richiamati, si può sin da subito affermare che un prodotto è dotato di *carattere individuale* qualora l'impressione generale suscitata nell'*utilizzatore informato* differisca in modo significativo rispetto a quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato precedentemente al pubblico.

Il parametro di riferimento, il cd. *utilizzatore informato*, è rappresentato dal soggetto che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, senza tuttavia essere necessariamente in grado di distinguere quali elementi dell'aspetto del prodotto siano dettati dalla funzione tecnica⁹. In altre parole, è *consumatore informato* il soggetto che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, e, disponendo di un elevato grado di conoscenza a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

La giurisprudenza precisa, come detto, che questa circostanza non comporta che l'*utilizzatore informato* sia in grado di distinguere, al di là dell'esperienza che ha accumulato a motivo dell'utilizzo del prodotto in questione, gli elementi

⁶ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari;

⁷ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 giugno 2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 23-35; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 22 giugno 2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24;

⁸ Sentenza del 22 giugno 2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24;

⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 22 giugno 2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 9 settembre 2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 6 giugno 2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58;

dell'aspetto del prodotto dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo da quelli che sono arbitrari. Ad esempio, deve considerarsi *utilizzatore informato* di un'apparecchiatura per la comunicazione chiunque assista regolarmente a conferenze o a riunioni formali durante le quali i vari partecipanti dispongano di un dispositivo per conferenze, dotato di un microfono, generalmente posto sul tavolo dinanzi a loro. Tuttavia, la valutazione in ordine all'impressione generale suscitata nell'utilizzatore non può tener conto del fatto che quest'ultimo sia a conoscenza che, nel settore in questione, la libertà dell'autore potrebbe essere limitata dalla funzionalità di questi apparecchi e da una tendenza generale che privilegia gli apparecchi di dimensioni ridotte, piatti e rettangolari, che comportano spesso elementi ripiegabili, attribuendo conseguentemente più importanza agli elementi estetici o arbitrari, che agli elementi funzionali¹⁰.

Al fine di valutare l'impressione generale suscitata dal prodotto, l'*utilizzatore informato* dovrà confrontare globalmente i due disegni o modelli, soppesando gli elementi presenti sulla base della loro visibilità quando il prodotto è in uso e concentrandosi sulle caratteristiche che sono arbitrarie o diverse dalla forma *standard*¹¹. In altri termini, la riproduzione di tutte le caratteristiche essenziali di un modello, quale ad esempio la struttura di una poltrona già oggetto di registrazione, con minime differenze, peraltro difficilmente percepibili una volta che il prodotto è in uso (quali ad esempio l'aggiunta di cuscini) preclude il riconoscimento del carattere di novità. È evidente, infatti, che le differenze rispetto al modello registrato sono talmente minimali da non essere percepite come veri e propri elementi di novità, tali da impattare sulla struttura complessiva del prodotto, soprattutto nel momento in cui il consumatore fa uso del bene.

Nell'accertamento dei requisiti di novità e individualità occorre, inoltre, avere riguardo alle caratteristiche per le quali l'autore ha goduto di un *margin di libertà*, ponendo attenzione a due principali limitazioni.

Innanzitutto, il margine di libertà dell'autore è limitato dalle caratteristiche imposte dalla *funzione tecnica* del prodotto o di un suo elemento. Esse infatti non sono rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di novità e individualità¹², salvo che siano possibili variazioni del posizionamento degli elementi in questione e dell'aspetto generale del prodotto stesso¹³. Più semplicemente, se lo scopo cui è destinato un

¹⁰ Sentenza del 22 giugno 2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46;

¹¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 22 giugno 2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 64-66 e 72; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 21 novembre 2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 4 febbraio 2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 5; 7;

¹² Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 13 novembre 2012, T-83/11 e T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44;

¹³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 14 giugno 2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 6 ottobre 2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 9 settembre 2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37;

determinato prodotto richiede la presenza di alcuni elementi, deve necessariamente ritenersi limitato il margine di libertà dell'autore, eccezion fatta per il caso in cui tali elementi possano comunque essere posizionati in modo diverso, determinando un differente aspetto generale del bene. Si prenda come esempio un orologio analogico che, per adempiere alla sua funzione, deve contenere determinati elementi, quali un quadrante, delle lancette e un pulsante di regolazione dell'ora. Ebbene, questi vincoli riguardano la presenza di tali elementi in un orologio, non influenzando sulla sua forma e sul suo aspetto generale, sicché il quadrante e la cassa dell'orologio possono rivestire diverse forme e possono essere sistemati in varie maniere. In questi casi, quindi, nonostante la presenza di elementi funzionali coessenziali al prodotto, permangono spazi di libertà all'autore nell'ideazione del modello.

In secondo luogo, il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato può essere ulteriormente limitato a causa della *densità del settore di mercato* in cui opera. Tanto minore è tale margine di libertà, tanto più probabile è che differenze minimali tra i disegni o modelli in questione siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'*utilizzatore informato*¹⁴.

3. Le differenti condotte criminose e la loro corretta qualificazione giuridica.

Dopo aver individuato il presupposto indefettibile dei delitti sopra richiamati, si impongono una serie di chiarimenti sulle differenti condotte di reato e sulla loro corretta qualificazione giuridica.

Partendo dalla fase che precede la messa in commercio di prodotti contraffatti, deve farsi riferimento all'uso delle privative industriali punito dall'art. 473 c.p. che consiste nel determinare un collegamento tra la privativa contraffatta e uno specifico prodotto¹⁵. Si appresta quindi una tutela anticipata, che precede, si distingue e prescinde dalla immissione sul mercato dei suddetti prodotti. Di qui, ad esempio, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p. la realizzazione di elementi contraffatti da apporre su capi di abbigliamento, quali ad esempio bottoni, etichette, cartellini, cartoncini etc., e non invece la produzione vera e propria dei relativi capi di abbigliamento¹⁶.

Tale uso si pone, quindi, in una fase logico-cronologica analoga a quella della fabbricazione prevista e punita dall'art. 517-ter, primo comma c.p., che sanziona per l'appunto chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

L'uso punito dall'art. 474 c.p. è, invece, direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce. Nelle prime due fattispecie delittuose

¹⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 marzo 2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67 e 72;

¹⁵ Cass. pen., 27 gennaio 2016, n. 18289;

¹⁶ Cass. pen., 22 giugno 2010, n. 26263;

citare, quindi, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nell'ultima, invece, il prodotto del contrassegno¹⁷.

Il quadro normativo trova il suo completamento nell'art. 517-ter, secondo comma, c.p. che sanziona, in via residuale, la detenzione per la vendita e messa in vendita con offerta diretta ai consumatori. Tale delitto, infatti, punisce l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce.

Così differenziati i vari delitti facendo esclusivo riferimento alla filiera produttiva di un bene contraffatto, bisogna ora interrogarsi su quale sia la tutela approntata dal Legislatore con esplicito riferimento al cd. modello ornamentale.

Se l'oggetto materiale degli artt. 473 e 517-ter c.p. ricomprende il modello, quello dell'art. 474 c.p., invece, è limitato ai marchi e segni distintivi, giacché tale ultima disposizione non comprende nel proprio perimetro i modelli e disegni che non siano qualificati come marchio figurativo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, pur a fronte di un indirizzo minoritario della giurisprudenza che equipara la tutela penale da approntare dall'ordinamento per il marchio a quella applicabile al modello, si ritiene che tale interpretazione non sia pienamente coerente con il principio di legalità. Invero, l'equivalenza della tutela civilistica offerta alle predette privative, tradotta in ambito penale, si risolverebbe in un'analogia *in malam partem*, ampliando l'ambito di incriminazione delle condotte in esame¹⁸. In altre parole, diversamente dall'art. 473 c.p., il tenore letterale dell'art. 474 c.p. esclude dal suo ambito oggettivo i modelli, precludendo quindi la possibilità di estendere tale disposizione al caso in cui la contraffazione o alterazione riguardi solamente il modello, e non altri segni distintivi.

Come anticipato in premessa, infatti, i modelli cd. ornamentali non sono né marchi, né segni distintivi in senso tecnico, giacché il modello industriale non può essere ricondotto alla nozione di segno distintivo, che, nell'ordinamento giuridico italiano, comprende il marchio, la ditta, l'insegna e i nomi a dominio. La Suprema Corte ha affermato che *“in caso di modello ornamentale, la condotta di contraffazione assume caratteristiche affatto diverse da quelle richieste per ritenere integrata la condotta di contraffazione del marchio ed in tal senso deve essere letta anche la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di contraffazione del marchio, non applicabile tout court alle fattispecie di contraffazione del modello ornamentale”*¹⁹.

¹⁷ Cass. pen., 22 giugno 2010, n. 26263, Cass. pen., 2 aprile 1996, n. 4305;

¹⁸ Cass. pen., 27 settembre 2012, n. 42115; Cass. pen., 5 marzo 2015, n. 24331; Cass. pen., 6 novembre 2009, n. 3403. In tal senso cfr. anche Trib. Milano, Sez. XI, 9 marzo 2018, n. 2833, secondo cui “stante l'inequivoco tenore letterale della norma [ndr. art. 474 c.p.], nonché l'indiscusso inquadramento dogmatico della categoria dei segni distintivi, non può estendersi analogicamente la previsione incriminatrice di cui all'art. 474 secondo comma c.p. anche alle condotte, quali quelle contestate all'imputato nel presente processo, di detenzione o messa in vendita di prodotti frutto di contraffazione o alterazione di brevetti o di disegni e modelli industriali, i quali giuridicamente segni distintivi non sono”;

¹⁹ Cass. pen., 17 marzo 2016, n. 31868. Cfr. sul tema anche Cass. pen., 3/7/2014, n. 28922;

Alla luce di quanto sopra è possibile concludere che: (a) la condotta di produzione di modelli contraffatti rientra nell'ipotesi di cui all'art. 473, co. 2, c.p., (b) la condotta di fabbricazione o uso a livello industriale di prodotti che usurpano la privativa industriale altrui, e quindi anche il modello, afferiscono all'ipotesi di reato di cui all'art. 517-ter, co. 1, c.p., mentre (c) la condotta di detenzione per la vendita o di messa in commercio di prodotti che usurpino un modello regolarmente registrato rientra nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter, co. 2, c.p.

3.1 Tra usurpazione di una privativa industriale e contraffazione.

Una volta individuata la tutela approntata dal Legislatore al modello ornamentale, si ritiene opportuno approfondire la distinzione che intercorre tra le ipotesi di usurpazione di una privativa industriale, di cui all'art. 517-ter c.p., e le condotte di vera e propria contraffazione, ai sensi dell'art. 473, co. 2, c.p. Nel primo caso, infatti, si fa riferimento a prodotti che usurpano un titolo di proprietà industriale, nel secondo a beni contraffatti.

Se appare più semplice comprendere che cosa si intenda per un bene contraffatto, merita un breve approfondimento l'*usurpazione* della proprietà industriale.

Innanzitutto, appare evidente che, perché un prodotto usurpi l'altrui privativa, non è sufficiente la mera somiglianza dei prodotti, ma è necessario che si ravvisi un vero e proprio indebito sfruttamento. Tale sfruttamento consiste nella riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali di un modello, ovverosia dei caratteri del prodotto relativi a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione o altro, che ne rendano esclusiva la fabbricazione e il commercio²⁰. In altre parole, perché i beni usurpino una proprietà industriale altrui è necessario che siano il prodotto dell'esercizio, tramite appropriazione, di un potere, una funzione o un diritto la cui titolarità è riservata²¹. Si considera, ad esempio, violato il titolo di proprietà industriale di una casa automobilistica nel momento in cui viene messo in vendita un veicolo con le stesse caratteristiche di forma, linea stilistica e colore di una macchina da corsa, il cui modello è stato regolarmente registrato. La riproduzione della livrea, del frontone, delle prese d'aria frontali e laterali, dei cerchi a raggi cromati e dei doppi scarichi costituisce, infatti, una riproduzione in modo parassitario dei connotati del modello di auto.

Sotto il profilo dell'integrazione del fatto tipico descritto dalla norma, si ricorda che la difformità cromatica dei prodotti non esclude la configurabilità di una contraffazione o alterazione del disegno o modello²² e di una violazione di un titolo di proprietà industriale consistente nella registrazione di un disegno o modello. Tuttavia qualora il colore sia parte integrante, nonché oggetto di registrazione del modello, allora eventuali difformità dal punto di vista cromatico non daranno luogo a comportamenti penalmente rilevanti. Difatti, sebbene il colore non debba essere indicato nel certificato di registrazione di un modello ai sensi del combinato

²⁰ Cass. pen., 26 aprile 2006, n. 19512; Cass. pen., 30 novembre 2016, n. 14812;

²¹ Cass. pen., 19 novembre 2015, n. 8653;

²² Cass. pen., 5 febbraio 2016, n. 16709;

disposto degli artt. 17, par. 1, e 69 Reg. CE n. 2245/2002, esso costituisce parte integrante di esso, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 Reg. CE 6/2002. La riproduzione del disegno o modello in fase di registrazione a colori comporta che la pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 Reg. CE n. 2245/2002, e la registrazione debbano essere anch'esse a colori.

3.2 Il bene giuridico tutelato.

Nella valutazione in merito all'integrazione in concreto dell'una o dell'altra ipotesi di reato richiamate, non può prescindere dalla considerazione dell'oggetto di tutela a cui ciascuna disposizione è preposta. Le oggettività giuridiche in questione, infatti, sono parzialmente diverse, come peraltro si può evincere dalla loro collocazione sistematica.

L'art. 473 c.p. è posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica e, per tale ragione, richiede la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui modello che sia tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. Come è stato affermato dalla giurisprudenza, l'offensività della condotta deve avere riguardo esclusivamente al successivo utilizzo del bene contraffatto, sicché *“l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione”*²³. Quanto detto oltre a porre dei problemi sul piano dello sfasamento temporale tra il *tempus commissi delicti* e il momento di messa in pericolo del bene giuridico, riduce la rilevanza dell'eventuale inganno deliberato a danno del consumatore sulle qualità che ci si aspetta dal bene al momento dell'acquisto.

A tale proposito, giova ricordare che il consumatore a cui si fa riferimento ai fini della valutazione dell'offensività della condotta, e quindi della rilevanza penale del fatto, è differente rispetto all'*utilizzatore informato* soprammenzionato ai fini della validità della privativa industriale. La confondibilità dei prodotti creati deve infatti parametrarsi rispetto ai *consumatori comuni* e non, invece, rispetto ai consumatori a cui il bene vuole indirizzarsi, i quali potrebbero non essere tratti in inganno da contraffazioni approssimative dei beni originali nelle concrete fattispecie²⁴.

Di converso, l'oggettività giuridica alla cui protezione è volto l'art. 517-ter c.p. afferisce esclusivamente al patrimonio del titolare della proprietà industriale²⁵, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati in imitazione di quelli con modello altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare. Il bene giuridico tutelato da tale fattispecie si pone, infatti, in linea di continuità con l'oggetto giuridico²⁶ tutelato dall'art. 127 del d. lgs. n. 30 del 2005 (che a sua volta si pone in linea di continuità

²³ Cass. pen., 19 febbraio 2013, n. 22133, Cass. pen., 21 novembre 2017, n. 2300; Cass. pen., 9 agosto 2017, n. 39025;

²⁴ Cass. pen., 9 marzo 2005, n. 38068;

²⁵ Cass. pen., 30 novembre 2016, n. 14812, Cass. pen., 10 dicembre 2009, n. 6280;

²⁶ Cass. pen., 19 novembre 2015, n. 8653;

normativa con la previgente disposizione di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939): tale bene giuridico non è solo il diritto di monopolio dell'invenzione da parte del titolare del brevetto, ma anche quello di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno²⁷.

Considerato il maggior ambito di tutela rispetto a quello di cui all'art. 473 c.p., determinato dalla maggiore ampiezza dell'espressione "*usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso*" rispetto a quelle di "*contraffazione o alterazione*", deve ammettersi che il diritto all'esclusività dello sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno possa essere concretamente messo in pericolo dalla detenzione per la vendita di beni confondibili, in quanto riproducenti il modello oggetto di registrazione, da parte di un consumatore comune²⁸.

Si precisa, infine, che nessuna rilevanza dispiegano le differenze di prezzo o di contesto usuale di commercializzazione tra prodotto originale e prodotto usurpativo del modello in quanto non viene in alcun modo ad incidere sulla lesione della privativa altrui: trattasi, infatti, di elementi che, per un verso, sono estranei alla fattispecie astratta legale e, per altro verso, non solo non fanno venire meno l'offensività del reato, bensì la accrescono, rendendo accessibile il bene a un numero potenzialmente più ampio di acquirenti, con una conseguente maggiore messa in pericolo del diritto di quest'ultimo allo sfruttamento economico esclusivo dell'opera dell'ingegno.

4. Conclusioni

L'analisi sopra ripercorsa ha permesso di precisare l'ambito di applicazione delle singole fattispecie incriminatrici, così da delineare correttamente i contorni della penale rilevanza delle condotte di contraffazione o uso di beni che riproducono modelli oggetto di registrazione.

La corretta qualificazione giuridica produce importanti ripercussioni anche sotto il profilo più strettamente processuale, atteso che le ipotesi sopra richiamate differiscono tra loro in merito al regime di procedibilità.

Se da un lato gli artt. 473 e 474 c.p. postulano una procedibilità officiosa ai sensi dell'art. 50, co. 2, c.p.p., attesa l'assenza di una previsione espressa di procedibilità a querela, dall'altro, l'art. 517-ter c.p. prevede al primo comma un regime di procedibilità a querela, nulla precisando in merito all'ipotesi di cui al secondo comma.

A tale proposito, è corretto pertanto domandarsi se il regime previsto dal primo comma si estenda anche alle distinte e diverse condotte previste e punite nel secondo comma oppure se, al contrario, l'enunciazione della procedibilità a querela nel solo primo comma e il richiamo ad esso formulato nel secondo comma con le

²⁷ Cass. pen., 10 dicembre 2009, n. 6280, Cass. pen., 30 novembre 2016, n. 14812, Cass. pen., 10 dicembre 2009, n. 6280;

²⁸ Cfr., in punto di oggettività giuridica dell'art. 474 c.p., Cass. pen., 26 aprile 2012, n. 21049, Cass. pen., 9 marzo 2005, n. 38068;

parole “*alla stessa pena soggiace*” debba indurre a ritenere che *inclusio unius sit exclusio alterius*. In assenza di univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ci si limita a notare che a sostegno di tale ultima conclusione si potrebbe porre il dato letterale della disposizione incriminatrice, giacché la mancata indicazione della procedibilità a querela di parte fa riemergere la procedibilità d’ufficio dettata in via generale e astratta dall’art. 50, secondo comma, c.p.p., oltre al dato logico sistematico, dato che quando il legislatore ha utilizzato formulazioni del tipo “*alla stessa pena soggiace*” e voleva estendere il regime di procedibilità previsto dal comma precedente della medesima disposizione, ha sempre espressamente richiamato la condizione richiesta²⁹.

L’eventuale riconoscimento del regime di procedibilità *ex officio*, peraltro, potrebbe trovare una giustificazione anche sotto il profilo teleologico, dato che il differente regime di procedibilità dei fatti di cui all’art. 517-ter commi 1 e 2 c.p. può trovare fondamento nella differente offensività delle condotte in esse tipizzate: più ci si avvicina al momento dell’ingresso del prodotto nel circuito commerciale, maggiore è il danno causato al soggetto titolare del diritto di sfruttamento della privata.

²⁹ Si vedano, a tale proposito, le ipotesi di cui agli artt. 574, primo e secondo comma, c.p. e 642, secondo e terzo comma, c.p.